



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL
PATROCINIO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER I
DIPENDENTI E PER GLI AMMINISTRATORI DELLA
PROVINCIA DI CHIETI**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n 57 del 27/12/2022

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	1
Art. 2 – Ambito di applicazione	1
Art. 3 – Presupposti e condizioni.....	2
Art. 4 - Rapporto di servizio ed esercizio del mandato	2
Art. 5 – Conflitto di interessi.....	2
Art. 6– Definizione di “Conclusione favorevole del procedimento”.....	3
Art. 7 –Assunzione degli oneri di difesa e gradimento	4
Art. 8 – Determinazione dei compensi legali	4
CAPO II – PROCEDIMENTO	5
Art. 8 – Domanda	5
Art. 9 – Procedimento.....	6
Art. 10 – Svolgimento del patrocinio legale.....	6
CAPO III – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI.....	7
Art. 11 – Procedura.....	7
Art. 12 – Limiti.....	8
Art. 13 – Giudizi contabili.....	8
Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali	9
Art. 15 – Polizza assicurativa	9
Art. 17 – Norme di rinvio ed entrata in vigore	10

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il presente Regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori della Provincia di Chieti, nei procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa-contabile, aperti nei confronti degli stessi.
2. La tutela legale per i dipendenti è riconosciuta attraverso il patrocinio legale, laddove l'ente assume a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento penale o civile, o, in alternativa, per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione del procedimento.
3. Per gli amministratori è riconosciuto il beneficio del rimborso delle spese sostenute, a conclusione del procedimento giudiziario, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo – contabile a carico di un dipendente o di un amministratore, è riconosciuto il solo beneficio del rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti, con le modalità previste dal successivo art. 14, comma 1.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ed agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato e commessi nell'espletamento dello stesso.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale alle medesime condizioni e procedura per il riconoscimento del patrocinio legale ai dipendenti.
3. Non possono essere rimborsate le spese legali a favore di:
 - a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, di valutazione o di controllo, ancorché obbligatori per legge;
 - b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, lavoratori socialmente utili, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di lavoro dipendente con la Provincia di Chieti

4. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuta.

Art. 3 – Presupposti e condizioni

1. La concessione del patrocinio legale/rimborso è condizionata alla sussistenza dei seguenti indefettibili presupposti:
 - a. rapporto organico di servizio e/o di mandato
 - b. diretta connessione del procedimento giudiziale all'ufficio rivestito dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore;
 - c. presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate ed i fatti contestati;
 - d. assenza di conflitto di interesse con l'Ente;
 - e. conclusione favorevole del procedimento come definito dall'art. 6 del presente Regolamento; *(nel caso di rimborso)*
 - f. completezza e tempestività dell'istanza;
 - g. scelta preventiva e concordata del legale;
 - h. gradimento dell'Ente sul legale e, se del caso, sul perito o consulente di parte da incaricare.

Art. 4 - Rapporto di servizio ed esercizio del mandato

1. La tutela legale opera solo per atti o fatti posti in essere in nome e per conto dell'Ente per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ed imputabili direttamente all'Amministrazione.
2. Tali fatti o atti, che hanno dato origine al procedimento giudiziario, devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio o all'espletamento del mandato.

Art. 5 – Conflitto di interessi

1. Si configura conflitto di interessi allorché il dipendente o l'amministratore abbia adottato un atto o posto in essere un comportamento in violazione di legge con colpa grave ovvero abbia trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici dell'Ente per interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla formale realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine della Provincia.
2. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi deve ritenersi in ogni caso sussistente:
 - a. quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
 - b. quando il procedimento giudiziario sia azionato dal dipendente o dall'amministratore;

- c. quando il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
 - d. nel caso di procedimenti in cui si ipotizza la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o contro la pubblica fede.
3. Sussiste sempre conflitto di interessi quando l'Ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore imputato.
 4. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.
 5. La valutazione iniziale di sussistenza di conflitto di interessi e/o il mancato gradimento espresso dall'Ente in fase iniziale, non pregiudicano il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, conclusosi favorevolmente con sentenza passata in giudicato o di archiviazione nei termini previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a. e comma 5, del presente Regolamento o altro provvedimento definitivo, emerga l'esclusione da ogni addebito in capo al dipendente o all'amministratore e non residuino profili di rilevanza disciplinare.

Art. 6– Definizione di “Conclusione favorevole del procedimento”

1. Ai fini del presente Regolamento per “conclusione favorevole del procedimento” deve intendersi:
 - a. in materia penale la fattispecie in cui intervenga: sentenza di assoluzione passata in giudicato o comunque definitiva con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p. , provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato;
 - b. in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente o l'amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo;
 - c. in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente o amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.
5. Salvo quanto previsto per i giudizi contabili dall'art 14, comma 2 del presente Regolamento, si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente o amministratore.
6. Non danno titolo al rimborso delle spese legali le ipotesi di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. di prescrizione del reato, amnistia, patteggiamento), ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione.

Art. 7 – Assunzione degli oneri di difesa e gradimento

1. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicate nell'art. 3, garantisce il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di "comune gradimento", con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione medesima, nei limiti di quanto previsto negli artt. 3 e 8 del presente Regolamento.
2. Qualora il dipendente non raggiunga o non abbia raggiunto l'accordo con l'Ente sul nominativo del legale e nomini o abbia nominato un Avvocato di sua esclusiva fiducia, il patrocinio legale in suo favore sarà garantito in via indiretta, rimborsando a favore dello stesso gli oneri sostenuti, nei limiti richiamati al comma 1.
3. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale. Qualora il dipendente intenda nominare un secondo legale di sua fiducia, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcuna ripetizione o rimborso.
4. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico professionale all'Avvocato è direttamente titolare la Provincia fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio, a condizione che l'Ente, con decreto del Presidente, abbia espresso il "gradimento" alla scelta effettuata dall'interessato.
5. Nei confronti degli amministratori resta esclusa l'applicazione dell'istituto del patrocinio, essendo ammissibile il solo rimborso delle spese legali si applica, ai sensi di legge.
6. Per assunzione indiretta (rimborso) degli oneri legali s'intende che al dipendente/amministratore che abbia scelto un legale di fiducia senza ottenere il gradimento della Provincia, saranno rimborsate le spese legali nei limiti stabiliti dal successivo art. 8.

La suddetta disciplina si applica anche nel caso di dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per un presunto conflitto di interesse, alla conclusione definitiva a lui favorevole del procedimento e sussistendone tutti gli altri presupposti per il riconoscimento della tutela di cui al presente Regolamento.

Art. 8 – Determinazione dei compensi legali

1. Sia nel caso di assunzione diretta che indiretta, l'onere di difesa da parte dell'Amministrazione medesima, o il rimborso a favore del dipendente/amministratore, saranno contenuti esclusivamente nei limiti dei parametri forensi minimi, di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., senza che il dipendente/amministratore e il legale coinvolto possano eccepire, reclamare o pretendere alcunché.

2. Gli stessi limiti si applicano al compenso dei periti o consulenti tecnici di parte eventualmente incaricati.

CAPO II – PROCEDIMENTO

Art. 8 – Domanda

1. Il dipendente che intenda avvalersi della tutela legale con oneri a carico dell'Ente, ovvero l'amministratore per poter essere ammesso al beneficio del rimborso, devono, a pena di decadenza, salvo comprovato legittimo impedimento, inoltrare istanza scritta, utilizzando il modello n. 1 allegato, al Presidente della Provincia e al Settore Avvocatura, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica del primo atto giudiziario che li esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile. L'istanza va reiterata per ogni eventuale successivo grado del giudizio.
2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a proprio carico;
 - b. la comunicazione del nominativo del legale prescelto e, se del caso, del perito di parte;
 - c. l'impegno a comunicare l'esito del giudizio alla definizione della causa ed a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - d. la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso fornendo copia della polizza all'Ente, e provvedendo alle comunicazioni di cui all'art. 1910 c.c.
3. All'istanza occorrerà allegare:
 - a. copia dell'atto giudiziario ed ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi;
 - b. il preventivo di massima della parcella dell'avvocato, firmato e datato, redatto in conformità ai parametri forensi approvati con decreto del Ministero della Giustizia, con l'indicazione distinta del compenso per le diverse fasi del giudizio, per consentire all'Ente la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - c. il preventivo di massima dell'eventuale perito o consulente tecnico di parte, firmato e datato;

- d. in caso di assunzione preventiva degli oneri di tutela legale di cui all'art. 7, comma 1, le dichiarazioni del legale da incaricare redatte mediante l'utilizzo del modulo n. 2 allegato al presente Regolamento.
4. Per i giudizi di responsabilità amministrativo/contabile si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 14.
5. L'istanza di patrocinio da parte del dipendente, così come l'istanza di rimborso da parte dell'Amministratore, devono essere presentate prima del formale conferimento dell'incarico difensivo, salvo che ricorrano casi di urgenza, comportanti preclusioni e decadenze processuali.

Art. 9 – Procedimento

1. Il Servizio Avvocatura, ricevuta l'istanza del dipendente o amministratore, procede alla valutazione preventiva dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente regolamento, ai fini dell'ammissibilità della tutela legale, attraverso un'istruttoria riservata, che si concluderà con un decreto del Presidente della Provincia di Chieti, di riconoscimento o diniego patrocinio/rimborso.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Amministrazione assume a proprio carico tutti gli oneri connessi alla difesa, compresi quelli per eventuali periti o consulenti di parte e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangono le condizioni, i relativi costi di difesa, nei limiti di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Con l'atto di accoglimento della tutela legale, si procede altresì alla nomina del legale di comune gradimento (e, se del caso, del consulente/perito di parte), impegnando la relativa spesa nell'apposito capitolo di bilancio.
4. Il provvedimento di diniego, in caso di insussistenza dei presupposti legittimanti l'istanza sotto il profilo del conflitto di interessi, viene comunicato senza indugio al dipendente, con eventuale riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito.
5. Il dipendente inizialmente non ammesso al rimborso delle spese di difesa per presunto conflitto d'interesse, qualora l'Amministrazione, all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza dello stesso, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti, in presenza di tutti gli altri ulteriori presupposti previsti dal presente Regolamento.
6. Il rimborso delle spese legali si applica, ai sensi di legge, nei confronti degli amministratori, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio.

Art. 10 – Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, l'Ente:
 - a. esprime il proprio gradimento nei confronti del legale indicato dal dipendente. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi

professionali a professionisti esterni all'Ente. L'Amministrazione non può esprimere il proprio gradimento alla nomina indicata dal dipendente, di professionista che si trovi in situazioni di conflitto di interessi per essere stato incaricato del patrocinio in cause contro l'Ente, in corso o concluse nei due mesi precedenti;

- a. definisce l'impegno di spesa sulla base dei valori di cui all'art. 8 del presente Regolamento e del preventivo di parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda. In caso di preventivo di importo superiore ai valori di cui all'art. 8, l'Amministrazione chiede al richiedente la ridefinizione del preventivo. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte, sempre calcolati ai minimi di legge.
2. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di liquidare, al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, le parcelle relative all'attività professionale svolta, alla fine di ogni singolo grado di giudizio. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

CAPO III – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 11 – Procedura

1. Il presente articolo disciplina l'ammissione al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori e/o dipendenti ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del presente Regolamento.
2. L'istanza del dipendente viene ammessa a rimborso delle spese legali nel caso questi non sia stato ammesso alla preventiva assunzione degli oneri di difesa e solo qualora, a conclusione del procedimento giudiziario in senso favorevole come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, sia possibile verificare ex post l'assenza di un conflitto di interessi oltre che la sussistenza di tutti gli altri requisiti e condizioni di cui al presente Regolamento, e senza che residuino profili di responsabilità.
3. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura, definisce l'impegno di spesa sulla base dei valori di cui all'art. 8, del presente Regolamento e del preventivo di parcella rimesso dal legale. In caso di preventivo di importo superiore ai valori di cui all'art. 8, l'Amministrazione chiede all'interessato la ridefinizione del preventivo.
4. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a. copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b. copia ulteriore documentazione e atti di giudizio a richiesta del responsabile in corso d'istruttoria, dalla quale si possa desumere la valutazione di assenza di conflitto d'interessi;
 - c. parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
 - d. dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.
5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
- a. che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
 - b. che dagli atti di giudizio sia esclusa qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari o dal competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione si dà luogo al rimborso delle spese legali.
 - c. che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente.
 - d. che, in ogni caso, dagli atti di giudizio non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente/amministratore.

Art. 12 – Limiti

1. Il rimborso è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente abbia inteso, altresì, nominare ulteriori difensori i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente

CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 – Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma, eventualmente, rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96 e ss.mm.ii.
2. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito.

3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni relative al patrocinio ed al rimborso delle spese legali per i dipendenti e gli amministratori della Provincia di Chieti si applicano alle richieste pervenute all'ente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al nominato difensore dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile dei procedimenti di rimborso delle spese legali richiede, a tutti i legali per i quali l'Ente abbia espresso il proprio gradimento, informazioni circa lo stato della controversia, richiedendo, altresì, un preventivo di spesa complessiva secondo la tariffa professionale vigente.
4. Entro 90 giorni dal pervenimento delle informazioni richieste, l'ufficio provvede ad adeguare i provvedimenti già adottati alle norme del presente regolamento, compresi gli aspetti finanziari.
5. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori della Provincia di Chieti così come previsto dalla vigente normativa.

Art. 15 – Polizza assicurativa

1. Nei limiti di quanto consentito dalle norme e dai principi contabili, l'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.
2. Il responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese di assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
4. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 17 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

MODULO 1

Al Sig. Presidente della
Provincia di
66100 CHIETI
Corso Marrucino, 97

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE AL “PATROCINIO LEGALE”.

Il/la sottoscritto/a , _____ nato a _____ il _____

C.F. _____, in qualità di: _____

Dipendente assegnato al Settore Servizio

Amministratore con la carica di _____

in servizio presso questo Ente,

RENDE NOTO

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data _____ del seguente atto, allegato in copia alla presente:

ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da:

ATTO CONNESSO A PROCEDIMENTO PENALE (estremi proc _____);

AVVISO DI GARANZIA;

INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;

ALTRO (specificare) _____ ;

PRECISA

Che i fatti contestati sono relativi a (breve descrizione dell'accaduto):

(all'occorrenza allegare foglio distinto)

RICHIEDE

Di essere ammesso al PATROCINIO LEGALE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia. A tal fine dichiara (barrare l'opzione prescelta):

- di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'Avv. _____ del Foro di _____ con studio in _____ Via _____ n. _____
- di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di fiducia dell'Ente, il cui nominativo dovrà essere individuato quanto prima e contestualmente comunicato allo scrivente al recapito indicato nel presente atto;

DICHIARA

altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver contratto, né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari;
- di aver contratto e/o di essere beneficiario, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la Compagnia _____ circostanza di cui, con la presente, dà informazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata/e;

DICHIARA infine:

Di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente Regolamento Provinciale sul patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e amministratori.

ALLEGA alla presente:

- copia atto introduttivo del procedimento giudiziario;
- ulteriore documentazione di rilevanza processuale in suo possesso;
- copia polizza/e assicurativa/e stipulata/e;
- modulo 2 debitamente compilato e sottoscritto in originale dal proprio difensore incaricato;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

FIRMA

MODULO 2

Al Sig. Presidente della
Provincia di
66100 CHIETI
Corso Marrucino, 97

OGGETTO: DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE INCARICATO DAL RICHIEDENTE
L'AMMISSIONE AL "PATROCINIO LEGALE".

Il/la sottoscritto/a _____, nato _____ a
il _____ C.F. _____, quale difensore indicato
da _____ per il procedimento _____
_____ con la presente:

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000,

- la non sussistenza di situazioni di incompatibilita' ad assumere incarichi per conto della Provincia di Chieti;
- la non sussistenza di conflitto di interesse per patrocinio contro la Provincia di Chieti, in corso o assunto nei due anni precedenti;

DICHIARA

Di essere edotto dal proprio cliente circa l'esistenza del Regolamento per il patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti ed amministratori della Provincia di Chieti, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e di cui ha preso visione;

TRASMETTE

In allegato il preventivo di spesa, redatto in conformità ai parametri minimi forensi approvati con decreto del Ministero della Giustizia, distinto per le diverse fasi, firmato e datato.

SI IMPEGNA a:

comunicare senza indugio l'eventuale sopravvenienza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi in data successiva alla manifestazione di gradimento da parte dell'Ente;

1. trasmettere al SEGRETARIO GENERALE, a conclusione del giudizio:
 - notula professionale analitica e relazione circa l'attività difensiva svolta;
 - copia del provvedimento conclusivo, con espressa indicazione della data di passaggio in giudicato;
 - copia di tutta la documentazione di causa, anche a comprova delle singole voci di diritti ed

onorari indicate nella notula professionale;

2. *(se designato legale di comune gradimento)*: fattura elettronica delle prestazioni professionali rese, intestata all'Ente, unitamente a dichiarazione, ai fini liquidatori, circa la regolarità contributiva/assicurativa del proprio personale dipendente (ovvero in mancanza, di non avere personale alle proprie dipendenze).

S'IMPEGNA altresì:

A comunicare al SEGRETARIO GENERALE, senza indugio:

- a. La propria eventuale decisione, in corso di giudizio, di avvalersi di un PERITO/CONSULENTE DI PARTE (in tal caso occorre indicarne il motivo), con contestuale dichiarazione di essere consapevole delle condizioni e dei limiti al rimborso degli oneri connessi previsti dal vigente regolamento provinciale;
- b. Eventuali vicende processuali che possono comportare un aggravio di spesa, con riguardo agli onorari professionali originariamente preventivati, con relativa quantificazione ed invio di parcella pro-forma aggiornata.

Luogo e data

FIRMA